

Avv. Antonio Di Iulio
Via degli Scipioni, 267 - 00192 Roma
tel 063234448 – 063233802 - fax 0632502037
e.mail: avv.antonio.diiulio@gmail.com
pec: antoniodiulio@ordineavvocatiroma.org

Avv. Luigi Amerigo Bottai
Via Paolo Frisi, 18 - 00197 Roma
Tel. 06.80691348 - fax 06.8074426
e.mail: luigi.bottai@gmail.com
pec: luigiAmerigoBottai@ordineavvocatiroma.org

Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Fallimentare – G.D. Pres. La Malfa

Concordato Preventivo N. 15/13 Ditta Individuale Bolici Paolo

NOTA AD INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DEL RICORSO PER

CONCORDATO PREVENTIVO

Perla **Ditta Individuale Bolici Paolo**, con sede legale in Anzio (RM), via Goldoni, 66, codice fiscale BLCPLA50H27F592M, partita IVA 00010121002, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, con il n. R.E.A. 602967 rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Amerigo Bottai (c.f. BTMLR67R03H501G) e Antonio Di Iulio (c.f. DLINTN71L29H501M), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ortensia Ebner, sito in Albano Laziale (RM), Piazza G. Donizetti, 2, giusta procura in calce al ricorso,

PREMESSO

- che in data 8 novembre 2012 la Ditta individuale Bolici Paolo (di seguito "Bolici" o "Ditta") depositava presso Codesto Tribunale ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall.;
- che con decreto in data 12 dicembre 2012 Codesto Tribunale, accertata la propria competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 160 l.fall., concedeva il termine di giorni sessanta per il deposito degli atti e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall.;
- che in data 26.3.2013 la Società depositava la proposta di concordato preventivo con i documenti prescritti dall'art. 161, commi 2 e 3, l.fall.;
- che, dopo due integrazioni richieste dal Tribunale, con decreto ex art. 163 l.fall. dell'11.06.2013 l'intestato Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando quali commissari giudiziali l'avv. Renato Negroni e il dott. Umile Iacovino;

- che i predetti commissari, nel corso delle loro indagini, hanno formulato all'impresa alcune richieste di chiarimenti e integrazioni al piano di concordato. Tutto ciò premesso, con le presenti note l'impresa individuale Paolo Boliciformula le seguenti integrazioni e precisazioni alla proposta e al piano di concordato, anche in replica alle osservazioni esposte nella Relazione ex art. 172 l.f. dei Commissari, d'intesa con l'affittuaria promittente acquirente Servizi Navali Srl, che sottoscrive l'atto per accettazione e conferma.

1. Sul perimetro del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto

Il perimetro del ramo di azienda oggetto di affitto e di successiva vendita viene descritto all'art. 2 del contratto di affitto stipulato con la Servizi Navali Srl in data 19.12.2011 per scrittura privata autenticata dal Notaio Elio Casalino, rep. 38292, registrato il 30.12.2011.

Al riguardo, è emersa la necessità di precisare se nel perimetro aziendale siano ricomprese le due unità immobiliari site in Roma, Largo Febo, nonché l'unità immobiliare sita in Lavinio, via Valle Schioiaang. Via Basile.

Orbene, tali unità immobiliari, erroneamente indicate nel piano di concordato quali beni personali, devono invece ritenersi incluse nel ramo di azienda in forza del richiamo dell'art. 2.2 del predetto contratto a tutte le "*immobilizzazioni materiali ed immateriali adibite all'esercizio dell'impresa(...)*". Ed infatti, sussiste un triplice, concomitante, ordine di ragioni per le quali tali unità immobiliari devono ritenersi comprese nel perimetro aziendale oggetto di affitto e futura cessione:

a) nelle predette unità immobiliari site in Roma l'impresa individuale Paolo Bolici ha svolto sin dagli anni novanta l'attività di vendita al minuto di merci (infissi, porte, ecc.). A supporto di quanto indicato si allega licenza del Comune di Roma (**doc. 1**).

b) dette unità immobiliari sono sempre state indicate nel libro cespiti dell'impresa individuale Paolo Bolici che si allega (**doc. 2**).

c) per l'acquisto di tali unità immobiliari sono state emesse le fatture in favore dell'impresa individuale Bolici Paolo che si allegano (**doc. 3**). Si allegano altresì le fatture relative alle utenze pagate dall'impresa individuale (**doc.4**).

Da ultimo, va precisato che una delle due unità immobiliari site in Roma, Largo Febo è sottoposta a sequestro penale per equivalente (finalizzato alla confisca, in relazione a un debito tributario della Inside International spa) e, pertanto, ad oggi indisponibile. Grava inoltre ipoteca giudiziale iscritta nel 2010 da Banca Sella per un debito di oltre un milione di euro.

2. Sulle partecipazioni sociali

Nell'ambito del patrimonio personale, ma esterne al perimetro aziendale, vi sono le partecipazioni detenute da Paolo Bolici in varie società italiane ed estere: vi è la quota nella MARINA DI MENFI S.p.A., società che ha sede a Menfi e per oggetto la realizzazione e la gestione del Porto di Porto Palo. Il capitale sociale di € 600.000 è detenuto per una quota del 40% dalla Ditta Paolo Bolici (è stato però versato solo il 25% del capitale sottoscritto). La maggiore valorizzazione dell'investimento, attualmente ferma ad una stima di € 150.000, dipende dallo sblocco dei lavori di edificazione, circostanza indipendente dalla volontà dell'odierno ricorrente.

In ordine alle partecipazioni estere, giova precisare (rispetto a quanto indicato nel ricorso iniziale) che:

- ONTARIO Inc. è una società canadese, posseduta al 50% da Paolo Bolici, proprietaria di un terreno edificabile già messo in vendita per un valore di € 700.000. Di recente, tuttavia, si è appreso che sul bene è stata iscritta un'ipoteca da un altro socio; è stato dato incarico all'avv. Carnevale di Windsor per cercare di far annullare l'atto o almeno di recuperare il pregiudizio subito.
- WORLD INNLLc. ha sede in Muscat (Oman) e per oggetto la realizzazione di un resort turistico in Oman (già autorizzata) su un'area

di proprietà. Il capitale sociale è al 60% della Ditta Paolo Bolici. Nel 2012 erano in corso trattative per la cessione dei diritti, che però, dato il fermo dell'attività e l'incertezza sulle prospettive di continuità, non consentono di prevedere un valore di realizzo certo. Nelle vicinanze, peraltro, è stato appena scoperto un importante giacimento di gas naturale, il cui sfruttamento richiederà l'insediamento di manodopera adeguata, che necessita di essere alloggiata: da ciò una ripresa di interesse per l'area in questione.

3. Sui beni in comproprietà con il coniuge Beatrice Libernini

Il sig. Paolo Bolici nel corso degli anni ha costituito due società estere con la moglie Beatrice Libernini, e precisamente:

- ❖ Silvia Ltd (proprietà negozio Atene, v. piano c.p.) - quote 67% Paolo Bolici, 33% Libernini Beatrice,
- ❖ SCI *Società Civile Immobiliare* Paolo & Beatrice (sede a Parigi, 55 Bld de Strasbourg, capitale residuo € 1.524) - quote 51% Paolo Bolici, 49% Libernini Beatrice. Trattasi di una Società Civile Immobiliare costituita nel 1993 (come da visura inviata ai CC.GG.), che era proprietaria di un negozio di 76,40 mq a Parigi, concesso in locazione con contratto poi risolto per morosità; inseguito la proprietà, per esigenze di liquidità, non riuscendo alocare nuovamente l'immobile, è stata costretta a vendere il bene pur in presenza di sfavorevoli condizioni di mercato (in data 23 marzo 2012: l'atto di vendita è stato consegnato ai commissari). La parte spettante del ricavato, a detta del ricorrente Paolo Bolici, è stata assorbita dai debiti accumulati, dalle necessità quotidiane della famiglia e, infine, dalle spese per i depositi dei concordati Inside srl e Paolo Bolici ditta individuale.
- ❖ I coniugi hanno, inoltre, in comunione indivisa la proprietà dell'appartamento a Miami, meglio descritto nel piano di concordato.

- ❖ Il fondo patrimoniale costituito con la stessa sig.ra Libernini, come ampiamente descritto nel ricorso introduttivo, ha ad oggetto i seguenti immobili, esclusi dall'offerta concordataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, n. 3) l.f.:

Abitazione in Nettuno, via San Giacomo 14 (residenza familiare)

Appartamento in Nettuno, via Aldo Moro

Terreno agricolo in Lavinio, località Campana

Terreno agricolo in località Bagnolo - Grosseto

Appartamento in località Oriago (Venezia)

Appartamento in località Oriago (Venezia).

Libernini Beatrice non possiede altre proprietà immobiliari o mobiliari detenute direttamente o indirettamente, mentre il regime patrimoniale vigente tra i coniugi è quello di separazione dei beni.

Il ricorrente Paolo Bolici dichiara altresì di non possedere altre proprietà immobiliari o mobiliari (partecipazioni, conti correnti) in Italia e all'estero, detenute direttamente o indirettamente, oltre a quelle indicate ai consulenti del concordato nella proposta di concordato presentata.

4.Sui beni oggetto di contenzioso successorio

Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2013 (cioè il giorno prima del deposito del presente concordato, motivo per cui non ne è stata fatta menzione nel ricorso ex art. 161 l.f.) il sig. Giuliano Bolici, fratello dell'esponente Paolo Bolici, ha chiesto al Tribunale di Velletri la divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. dei *"cespiti ereditari relitti dai genitori dell'istante, tra quest'ultimo, il fratello Paolo e il nipote Bolici Mario rispettivamente erede legittimo e legatario testamentario"*, procedendo, all'esito di apposita CTU estimativa, alla *"attribuzione a ciascuno degli eredi della quota di loro spettanza approntando un progetto di divisione"* previo

ordine di collazione ex art. 746 c.c. di quanto ricevuto in vita da ognuno degli eredi (*“somme che devono tener conto della rivalutazione monetaria e degli interessi, detraendo tali valori dalla quota di spettanza a ciascun erede”*).

Orbene, premettendo che a termini dell'art. 745 c.c. frutti e interessi sarebbero dovuti solo su somme di denaro (qui inesistenti) e non sugli immobili (per i quali vale l'imputazione del relativo valore al tempo di apertura della successione: art. 747, con diritto alla detrazione di spese e migliorie), occorre verificare quali immobili siano oggetto di disputa; l'elenco è il seguente:

Appartamento Montepulciano (SI)

Appartamento Nettuno, via Ennio Visca

Appartamento Nettuno, via San Giacomo pal. A

Locale commerciale via San Giacomo pal. A

Cantina via San Giacomo pal. A

Garage via San Giacomo pal. L

Terreno non edificabile, cubatura già ceduta a Bolici Giuliano nel 1978

Campi sportivi via San giacomo snc.

Il sig. Paolo Bolici contesta in parte l'avversa ricostruzione e, per quanto qui rileva, ritiene che all'esito del giudizio non dovrebbero residuare immobili in suo favore, ma neppure dovrebbe emergere alcun conguaglio in denaro a vantaggio del fratello (che avrebbe comunque natura chirografaria e, come tale, soggetto alla falcidia concorsuale).

Appare pertanto legittimo l'“azzeramento” di valore finora operato nel piano.

In ogni caso, tutto ciò che dovesse residuare o pervenire al ricorrente a tale titolo - ad oggi non prevedibile - verrà immediatamente devoluto agli organi concordatari a beneficio dei creditori.

5. Sulle rettifiche del passivo, in ordine ai debiti bancari

Dalle consulenze tecniche di parte commissionate da Paolo Bolici allo scopo di avviare i contenziosi necessari a ridurre (o in un caso azzerare) i debiti

attualmente vantati dagli istituti di credito, per l'indebito computo di interessi anatocistici e tassi usurari, emerge un quadro denso di irregolarità fin dagli inizi dei rapporti di conto corrente e di mutuo "fondiario"; le conclusioni delle CTP possono essere così riassunte in questa sede:

- c/ Banca Popolare di Aprilia, ristorni per complessivi euro 710.540, di cui € 313.431+46.676 derivanti da anatocismo, € 243.781 da "delta interessi", € 54.417+36.712 da CMS, etc.;
- c/ BNL, ristorni per complessivi euro 857.675, dei quali € 454.688 per "delta interessi" ed € 237.785 per spese non dovute, € 87.241 per anatocismo, etc.
- c/ MPS, ristorni per complessivi euro 2.039.894, dei quali € 1.138.085 derivanti da "delta interessi", € 474.007 da CMS, € 305.637 da anatocismo, € 52.682 per spese illegittime, etc.;
- c/ INTESA, il cui decreto ingiuntivo esecutivo (per ca. € 3,4 mln) è stato sospeso dal G.U. con ordinanza in data 18/20.5.2013,
- c/ UNICREDIT, è in corso di valutazione da parte dei consulenti tecnici nominati il minor debito bancario verso detto istituto di credito per illegittimo addebito di competenze e interessi non dovuti.

* * * *

6. Il nuovo piano di concordato

Ciò posto, il piano di concordato rimane esclusivamente liquidatorio, con applicazione delle modalità stabilite dall'art. 182 l.f. - salvo per quanto concerne la cessione dell'azienda, stante la proposta irrevocabile formulata dalla SERVIZI NAVALI srl (qui ribadita) -, rinviando per il resto alle disposizioni degli artt. 106 (riguardo ai crediti e alle partecipazioni) e 107 (vendite altri cespiti)l.fall.

Date le svalutazioni apportate dai Commissari, che ovviamente si contestano in quanto eccessivamente prudenziali, interviene a sostegno della proposta concordataria la sig.ra Beatrice Libernini, la quale formula la seguente offerta, che intende integrare la percentuale promessa ai creditori chirografari:

per l'ipotesi che, allo scadere del terzo anno dalla data di omologazione (presumibilmente nel primo trimestre del 2017), i realizzi dei crediti commerciali e da risarcimento danni verso clienti, il recupero di illeciti addebiti nei confronti delle banche e le cessioni delle partecipazioni sociali- attivi non valorizzati dai Commissari - non abbiano consentito di raggiungere il 10% dell'intero debito chirografario, la sig.ra Beatrice Libernini con la sottoscrizione del presente atto si obbliga ad acquistare dagli organi della liquidazione le attività svalutate o azzerate dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.f. - crediti derivanti da cause in corso e da intraprendere, partecipazioni societarie non valorizzate e proprietà non valutate dai CC.GG., per un corrispettivo pari all'importo che a quella data risulterà necessario a raggiungere il 10% dei debiti chirografari, in guisa da assicurare tale percentuale al ceto creditorio.

La conseguente proposta di soddisfacimento dei creditori sociali e il relativo piano possono essere così riepilogati e schematizzati:

Attivo concordatario	31/12/2012 (Co.Ge.)	Valore di realizzo
Immobilizzaz. Immateriali	1.181,00	-
Immobilizza. Materiali - perimetro aziendale offerta SN)	20.497.877,00	12.685.200,00
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate 150MILA)	13.654.241,00	1.256.591,00
Rimanenze magazzino	2.318.382,00	6.402,00
Crediti v/clienti e per fatt. da emettere - azioni legali	6.269.150,00	5.000.000,00
Altri crediti e attività	2.221.851,00	
Crediti tributari e previdenziali	40.158,00	38.939,00
Disponibilità liquide	2.368,00	1.246,00
Ratei e risconti attivi	3.047,53	-
Perdite esercizi precedenti (titolare c/prelievi)	38.173.570,00	
Totale attivo	83.181.825,53	18.988.378,00
Immobili personali		1.473.700,00
		20.462.078,00

PASSIVO concordatario		
Debiti privilegiati	31/12/2012 (Co.Ge.)	Valore di estinzione
Personale dipendente retribuzioni e tfr	1.323.370,00	1.219.430,00
Crediti ipotecari	7.211.743,00	8.521.495,58
Debiti v professionisti	259.612,97	
Fondo rischi professionisti (contestati)	384.800,00	366.940,00
Debiti tributari	1.945.205,00	1.982.561,00
Debiti previdenziali	1.760.600,00	1.517.917,00
Fondo interessi creditori privilegiati e rischi azioni dipendenti		2.500.000,00
Totale crediti privilegiati e ipotecari:	12.885.330,97	16.108.343,58
Debiti chirografari		-
Debiti v/fornitori e professionisti in chirografo	1.892.985,00	2.124.893,00
Debiti v/banche c/c passivi e c/anticipi	37.184.344,00	36.204.885,00
Altri debiti e fondi (fondo rischi legal report 1069000, 50% somme aggiuntive inpsinail per euro 242683)	134.255,85	1.580.863,70
Debiti verso società collegate	17.259.436,00	17.259.436,00
Totale debiti chirografari	56.471.020,85	57.170.077,70
Totale passivo concordatario	69.356.351,82	73.278.421,28

La tabella seguente riepiloga gli estremi del calcolo della percentuale residua per i chirografari:

	Valori in CP
Attivo concordatario	20.462.078,00
Spese procedura	450.000,00
Spese di funzionamento	50.000,00
Attivo residuo	19.962.078,00
Creditori privilegiati	16.108.343,58
Residuo chirografari	3.853.734,43
Chirografari	57.170.077,70
	6,74%

ATTIVO

L'attivo concordatario stimato dai commissari con le modifiche del presente piano ammonta a €20.462.078 euro, così ricavati:

- ✓ €12,685 mln, dall'offerta irrevocabile della SERVIZI NAVALI srl, che comprende anche le porzioni immobiliari in Roma, Largo Febonn. 7/8 e 10, e Lavinio, Via Valle Schioia, comprese nel perimetro aziendale oggetto di affitto;
- ✓ € 5 mln, suscettibili di incremento, dai crediti v/clienti e altri [rivenienti dalle cause pendente dalle fatture emesse e da emettere, oltre che per eventuali rivalse su beni capienti], riportati in contabilità per € 6,4 mln
- ✓ € 1.256.290, dalle partecipazioni nelle società (la cui valutazione è stata prudenzialmente ridotta al minimo, in considerazione della carenza/insufficienza di documentazione aggiornata e degli atti pregiudizievoli subiti, ad es. nella società canadese Ontario Inc., avverso i quali si sta avviando un contenzioso) e dai pochi beni mobili residui (giacenze di magazzino, in Anzio e Aprilia)
- ✓ € 1,474 mln, dalla cessione di altri immobili personali (aderendo alle tesi dei commissari giudiziali ed esclusi quelli eventualmente rimanenti all'esito della controversia ereditaria instaurata dal fratello Giuliano Bolici in relazione alla pretesa lesione della quota di legittima sul patrimonio relitto dai loro genitori, v. **doc. 5**), detenuti nella Silvia Ltd (negoziato Atene: 1,1 mln per la quota PB stimata dai commissari 600.000), ad Ancona (145.000) e Miami (85.000).

L'attivo non tiene conto delle pretese di rimborso e indennizzo vantate dal sig. Bolici nei confronti di vari istituti di credito (MPS e BNL *in primis*) per l'illegittima classificazione "a sofferenza" dell'impresa nella Centrale dei rischi interbancaria avvenuta nel 2009, oltre che per l'applicazione di interessi a tasso usurario sulle esposizioni della ditta individuale a far data dalla apertura dei rapporti (ante 1993), per la quale condotta saranno presto avviate azioni risarcitorie già predisposte: naturalmente l'auspicata fruttuosità di tali giudizi - allo stato non pronosticabile - andrà a totale beneficio del ceto creditorio.

PASSIVO

Le variazioni principali, rispetto a quanto esposto nel ricorso iniziale, riguardano, per il debito privilegiato,

- o la riduzione del FONDO RISCHI E INTERESSI a euro 2,5 mln, riservato ad eventuali costi aggiuntivi per vertenze di dipendenti soprattutto interessi da corrispondere ai crediti ipotecari e privilegiati, i quali, quotando oltre 14 mln, nel quinquennio di durata del piano potrebbero produrre interessi legali fino a un massimo del 10% (il tasso legale è del 2,5% dal 2012); ma si confida di pervenire ad un riparto parziale entro il biennio dall'omologa (con interruzione del decorso degli interessi ex art. 55 l.f.) oltre. E' stato altresì considerato il rischio derivante dai contenziosi tributari per 1,7 mln comunque con esito già vittorioso in primo grado con condanna alle spese per l'agenzia.

In esso non è ricompreso il FONDO CONTENZIOSO LEGALE, relativo all'eventuale soccombenza nei confronti di banche e fornitori, ammontante alla data del 7/2/2013 ad € 1.709.889; sei mesi dopo, per effetto dell'estinzione di alcune esecuzioni e per la sopravvenienza di due sentenze favorevoli alla ditta in concordato, lo stesso evidenzia una diminuzione a € 1.069.669; somma che, essendo già nettata dei debiti privilegiati, rimane destinata ai soli crediti chirografari.

- o In secondo luogo, si è decurtata del 50% (pari ad € 242.000) la somma accantonata a titolo "DEBITI PREVIDENZIALI", a seguito della rettifica della voce "SOMME AGGIUNTIVE INPS", la cui corretta qualificazione a mente dell'art. 2754 c.c. conduce ad inserire l'importo in chirografo.
- o Ancora, il FONDO RISCHI PROFESSIONISTI CONTESTATI contempla le cause di opposizione a decreto ingiuntivo attualmente pendenti nei confronti dello studio associato *Lextray*, per la contestazione radicale del compenso richiesto dal dott. Bruno Capone e da una sua collaboratrice - precedenti *advisor* dell'impresa, il cui incarico venne revocato per

manifesta inadeguatezza/inadempimento - e quantificato in circa € 370.000; in contabilità e nel piano è appostato un corrispondente fondo rischi di pari importo, sebbene si abbia ragione di ritenere che nulla risulterà dovuto all'esito dell'opposizione (il contratto di affitto si era rivelato inattuabile ed è stato modificato, mentre la proposta di concordato sarebbe stata palesemente inammissibile e l'attestatore designato versava in pieno conflitto d'interessi).

- All'importo del debito ipotecario iscritto in contabilità (7,2 mln) deve essere aggiunto il debito verso Banca Sella per € 979.459, che nel 2010, ad insaputa dell'esponente, ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di Largo Febo risultata capiente (al di fuori del divieto dell'art. 168, 3° comma, l.f.), al pari di quanto effettuato da Ernst & Young ed altro fornitore, per complessivi € 1,3 mln.
- Per la determinazione dei debiti tributari, compresi quelli iscritti a ruolo, si è provveduto ad una rettifica, dopo la nuova consultazione presso l'Agenzia delle Entrate e presso l'Agente della Riscossione. A seguito dell'indagine, il dato contabile originario è stato indicato in € 1.982.561. Preme comunque rilevare che l'omesso versamento delle imposte in prossimità dell'accesso a una procedura concorsuale potrebbe non essere considerato sanzionabile, in quanto potenzialmente lesivo della *par condicio creditorum* (applicando il D.Lgs. 472/97 alle ipotesi descritte: Cass. n. 24071/06).

Si intende che il decorso degli interessi sui crediti privilegiati generali cesserà con il primo pagamento utile in sede di riparto, che dovrà avvenire non appena incamerato il prezzo della prima vendita dei beni ceduti (o realizzato il primo ingente credito), ai sensi del 3° comma dell'art. 54, richiamato dall'art. 55, 1° comma, l.f.

Per quanto concerne la debitoria chirografaria, si ha un incremento - rilevabile

dalle indicazioni del resoconto legale (*legal report*) - per € 1.069.000, oltre ai 242mila degradati ex art. 2754 c.c. per somme aggiuntive INPS, come sopra descritto; al contempo, un importo corrispondente è stato portato al rango privilegiato, trattandosi di crediti garantiti da ipoteche capienti (Banca Sella ed Ernst & Young).

In ordine alla quantificazione del debito verso le banche non può non ribadirsi la loro responsabilità nell'insorgenza della crisi del ricorrente, quale emerge dagli illegittimi comportamenti tenuti nella gestione degli affidamenti e nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella stipula obbligata di contratti derivati e nell'illecito addebito di interessi anatocistici, tassi usurari e commissioni sul massimo scoperto. Tali responsabilità saranno esaminate dagli organi della procedura sulla base della copiosa documentazione raccolta negli anni e condensata nelle relazioni di stima di un tecnico di fiducia, già inviate ai CC.GG. Si stanno pure valutando azioni per il risarcimento danni nei confronti degli istituti di credito per il risarcimento dei danni patiti.

Viene, infine, incrementato l'onere) a € 450.000 per le spese degli organi della procedura - è stata inoltre acquisita la disponibilità da parte del dott. Angelo Novellino (professionista in possesso dei requisiti dell'art. 28 l.f.) a rivestire l'incarico di liquidatore giudiziale per l'importo di euro 80.000,00. - eii) di complessivi € 50mila per le presumibili spese di funzionamento della ditta nell'arco temporale di durata del piano (5 anni: € 10mila/annui), imputabili a un reddito di sussistenza dell'imprenditore (privo di altri introiti) e alle attività di assistenza amministrativa, contabile, fiscale e legale durante il concordato.

* * * *

I dati dell'attivo concordatario sono riassunti nella seguente tabella, che espone l'attivo iscritto in contabilità alla data di riferimento (31 dicembre 2012) e l'attivo concordatario realizzabile:

Attivo concordatario	31/12/2012 (Co.Ge.)	Valore di realizzo
Immobilizzaz. Immateriali	1.181,00	-

Immobilizza. Materiali - perimetro aziendale offerta SN)	20.497.877,00	12.685.200,00
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate 150MILA)	13.654.241,00	1.256.591,00
Rimanenze magazzino	2.318.382,00	6.402,00
Crediti v/clienti e per fatt. da emettere - azioni legali	6.269.150,00	5.000.000,00
Altri crediti e attività	2.221.851,00	
Crediti tributari e previdenziali	40.158,00	38.939,00
Disponibilità liquide	2.368,00	1.246,00
Ratei e risconti attivi	3.047,53	-
Perdite esercizi precedenti (titolare c/prelievi)	38.173.570,00	
Totale attivo	83.181.825,53	18.988.378,00
Immobili personali		1.473.700,00
		20.462.078,00

La tabella seguente riepiloga i valori dei debiti da ripianare (rif. situazione patrimoniale al 31/12/2012), con le opportune rettifiche ai fini della stima del valore di estinzione, inclusi i presumibili costi della procedura e di funzionamento:

PASSIVO concordatario		
Debiti privilegiati	31/12/2012 (Co.Ge.)	Valore di estinzione
Personale dipendente retribuzioni e tfr	1.323.370,00	1.219.430,00
Crediti ipotecari	7.211.743,00	8.521.495,58
Debiti v professionisti	259.612,97	
Fondo rischi professionisti (contestati)	384.800,00	366.940,00
Debiti tributari	1.945.205,00	1.982.561,00
Debiti previdenziali	1.760.600,00	1.517.917,00
Fondo interessi creditori privilegiati e rischi azioni dipendenti		2.500.000,00
Totale crediti privilegiati e ipotecari:	12.885.330,97	16.108.343,58
Debiti chirografari		-
Debiti v/fornitori e professionisti in chirografo	1.892.985,00	2.124.893,00
Debiti v/banche c/c passivi e c/anticipi	37.184.344,00	36.204.885,00
Altri debiti e fondi (fondo rischi legal report 1.069.000, 50% somme aggiuntive inpsinail per euro 242683)	134.255,85	1.580.863,70
Debiti verso società collegate	17.259.436,00	17.259.436,00
Totale debiti chirografari	56.471.020,85	57.170.077,70
Totale passivo concordatario	69.356.351,82	73.278.421,28

TEMPI DI SODDISFACIMENTO

Il pagamento dei debiti, con il ricavato della cessione dell'azienda, avverrà in dieci rate semestrali di euro 1.300.000, da cui andranno detratti i canoni già versati per il periodo dalla data di deposito della domanda di concordato.

Si ipotizza il mese di febbraio 2014 come data di omologazione del concordato. E' stato altresì ipotizzato il 1° aprile 2015 come data ultima pronosticabile di vendita dei beni aziendali non ricompresi nel perimetro aziendale nell'ambito di procedure competitive di dismissione degli stessi.

Il versamento delle rate semestrali consentirà il pagamento dell'onere concordatario entro il 1° ottobre 2018, mediante progetti di ripartizione parziali che effettuerà il liquidatore giudiziale con cadenza almeno annuale, man mano che incasserà la liquidità riveniente dalla cessione dei beni.

Le predette liquidità saranno destinate al pagamento dei creditori secondo l'ordine legittimo delle cause di prelazione, a termini degli artt. 111 ss. l.f., con interruzione del decorso degli interessi su crediti privilegiati ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 54 co. 3 e 169 l.f.

Il supporto assicurato dalla sig.ra Libernini, per il caso in cui dopo tre anni dall'omologa non fossero stati realizzati o transatti i crediti commerciali e verso clienti anche a titolo di risarcimento danni, definite le pretese di restituzione con le banche (per anatocismo e usura) e liquidate le partecipazioni estere, consente di conferire maggiore certezza al raggiungimento della percentuale del 10% per il ceto chirografario nel ridotto arco temporale di un triennio.

* * * *

Ogni altra voce che concorre a formare attivo, anche a titolo di mera pretesa, deve intendersi ceduta ai creditori ancorché, allo stato, prudenzialmente svalutata.

Al riguardo, vi è una serie di attività ulteriori che potrebbero rivenire da

contenziosi non ancora instaurati (per carenza di fondi), da pretese a titolo di anatocismo e usura o dal mancato utilizzo dei cospicui fondi-rischi (es. *Lextray*), quali:

1) contenzioso Rederij De Rotterdam; in aggiunta al credito già azionato vi è una richiesta di danni per circa € 9.500.000, in quanto l'inadempimento perpetrato ha determinato una classificazione finanziaria pregiudizievole da parte Unicredit, che ha causato l'interruzione dell'attività operativa. L'eventuale realizzo rispetto all'importo indicato nei crediti andrà a beneficio della percentuale offerta;

2) contenzioso Moteroc; è stata presentata una riconvenzionale per danni per € 1.700.000 ca. e i legali che seguono la causa ritengono che vi siano concrete possibilità di successo;

3) contenzioso Ellevi USA Inc., per il recupero di un credito su fatture di € 380.000 per forniture effettuate nel 2012;

4) maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni Marina di Menfi S.p.A., Ontario inc e World In llc e delle altre iscritte in contabilità); come anticipato le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie sono state valorizzate ai fini del piano per il solo valore contabile. E' evidente che qualora fosse possibile risolvere positivamente le questioni di base relative ai suddetti valori potenziali, vi sarebbe un incremento rilevante dell'attivo concordatario;

5) dalle instaurande cause per anatocismo, CMS e illecite applicazioni di tassi usurari nei confronti del sistema bancario l'impresa Paolo Bolici conta di ottenere ristorni prossimi ai 20 mln di euro (BNL e MPS, Banca Pop. Aprilia, Intesa e Unicredit), con conseguente **dimidiazione del passivo chirografario e raddoppio della percentuale offerta**. In proposito si rimanda alle dettagliate relazioni illustrative predisposte dal perito dott. Roberto Giansalvo di Lanciano;

6) decisiva appare, soprattutto, l'incidenza del fattore "costi della procedura fallimentare", i quali nell'ipotesi di rigetto del concordato, in base all'ultima rilevazione ISTAT (2009, sulle procedure del quinquennio 2003-2007),

ammontano al 23,3% dell'attivo rispetto al 2% del presente concordato: dieci volte superiori! Senza considerare il fattore tempo: la durata media di un fallimento, specie se complesso, supera ampiamente i dieci anni.

* * * *

Da ultimo, l'estrema difficoltà a trovare interlocutori e professionisti in Ontario e Oman al fine di far valutare congruamente le società citate (vuoi per la carenza di risorse, vuoi per l'illecita condotta del socio canadese, vuoi per le obiettive asperità nell'ottenere documentazione utile nel sultanato arabo) non ha reso ancora possibile pervenire alla giusta stima delle partecipazioni in questione.

Tuttavia gli incarichi conferiti all'avv. Carnevale di Windsor - per far dichiarare l'inefficacia/illegittimità del mutuo ipotecario sul terreno della Ontario Inc. (e/o recuperare il valore dal socio danneggiante) - e al socio omanita (per far inviare la documentazione indispensabile della World In) ci inducono a chiedere all'Ill.mo Giudice delegato e ai Commissari un breve rinvio dell'adunanza dei creditori allo scopo di attendere, a stretto giro, maggiori e oggettive informazioni riguardo alle due società. Anche per consentire a soggetti terzi di formulare un'eventuale offerta di acquisto delle dette quote, finora solo preannunciata.

Velletri, 5 novembre 2013

Avv. Antonio Di Iulio

Avv. Luigi Amerigo Bottai

La sig.ra Beatrice Libernini

e la SERVIZI NAVALI srl

sottoscrivono per conferma e accettazione delle obbligazioni assunte o ribadite con il sujesteso atto.

Beatrice Libernini

SERVIZI NAVALI srl

L'A.U.